

Ebrei e banchi ebraici nella “particolare giurisdizione della Tisana” in età feudale

Nel panorama istituzionale che in età moderna regolava il Friuli veneziano, composto da feudi signorili, comunità separate e territori sottoposti al luogotenente, la cittadina signorile di Latisana, posta sul tratto finale del fiume Tagliamento, presentava un assetto giurisdizionale del tutto particolare in quanto, pur costituendo parte integrante del territorio friulano, era soggetta direttamente al dominio di famiglie appartenenti al patriziato della Dominante. Questa, pur mantenendo i poteri sovrani, non cercò di consolidare e di rafforzare le proprie prerogative sulla giurisdizione, anche perché le famiglie aristocratiche stesse si configuravano come espressione diretta della politica veneziana di controllo sui territori sudditi¹. Questa specificità istituzionale rivestirà, per i banchieri ebraici² chiamati nella cittadina patrizia ad esercitare il prestito su pegno, un'importanza fondamentale in quanto la liberalità dimostrata dai governanti sovente si scontrava, su questa come su altre tematiche, con le disposizioni piuttosto restrittive della Dominante, tutte tese ad imbrigliare le capacità imprenditoriali e commerciali degli israeliti³.

Gellio Cassi, uno studioso di storia locale residente nella stessa cittadina fluviale, all'interno di un suo fortunato studio pubblicato nel lontano 1910, riguardante le vicende latisanesi all'epoca della feudalità patrizia⁴, cita due proclami dei signori giurisdicenti Vendramin, uno datato 1569, l'altro 1591, nei quali erano inseriti i capitoli che regolavano le decennali condotte⁵ concesse a 'ser Consiglio Banchiere'⁶ e ad un altro non specificato feneratoro giudeo, rilasciate allo scopo di consentire un'attività di prestito con l'apertura di un banco dei pegni. Purtroppo questi documenti cinquecenteschi sono andati perduti, possediamo solamente i frammenti dei capitoli normativi citati dal Cassi⁷.

Nell'Archivio di Stato di Udine sono depositate altre due condotte, una relativa al XVII secolo ed un'altra che riguarda il XVIII⁸. Il confronto comparativo e l'analisi diacronica delle normative capitolari di queste non ammettono sostanziali differenze, riflettendo inoltre quel poco che emerge dai frammenti delle due precedenti condotte cinquecentesche. I capitoli fissano una serie di disposizioni procedurali la cui secolare continuità normativa non viene intaccata dagli scarsi elementi di differenziazione presenti. Tuttavia uno di questi si rivela emblematico: l'eliminazione

dell'obbligatorietà del berretto giallo come segno distintivo, sostituito da uno analogo di colore nero⁹. Il berretto giallo sanciva la diversità dell'elemento ebraico nei confronti della maggioranza cristiana, un segno di riconoscimento che, vista la vivacità cromatica, doveva essere compreso da tutti. Ed a ragione gli israeliti indossavano con riluttanza il copricapo giallo, fonte in più occasioni di ingiurie, provocazioni ed umiliazioni da parte dei cristiani.

Da una ricognizione effettuata sui protocolli dei notai che rogarono a Latisana dal 1468, anno in cui cominciano le serie notarili, al 1569, anno in cui riteniamo fosse stipulata la prima condotta nella cittadina signorile, non emerge alcunché che possa essere collegato ad una presenza ebraica di tipo finanziario. Ed anche successivamente, perlomeno fino alla condotta del 1659, la povertà della documentazione è l'aspetto prevalente. Ma non è improbabile che il silenzio delle fonti sia da attribuire alla specificità del prestito consentito ai giudei, quello su pegno, il quale non necessitava di una legittimazione notarile. Infatti, i pochi incartamenti con la connotazione dell'ufficialità disponibili non trattano di pegni ma di aspetti intimamente legati ad essi. Il primo documento in cui appare un banchiere israelita porta la data 4 giugno 1573, e descriveva una contesa tra il prestatore ed un cliente cristiano circa il possesso di un anello¹⁰. Un secondo documento, sottoscritto dalle autorità cittadine il 22 agosto 1574, invitava i clienti del banco feneratizio intenzionati ad inoltrare, nei confronti dei banchieri ebraici, una vertenza giudiziaria motivata da un incendio che aveva distrutto parte dei pegni depositati, ad addurre le proprie ragioni ai giurisdicenti Zaccaria e Bartolomeo Vendramin¹¹.

In realtà lo scenario a tutti noto che vede gli insediamenti israeliti in stretta correlazione con l'attività di prestito nel nostro caso viene a cadere in quanto alcuni giudei risiedevano stabilmente nella 'Terra della Tisana' ben prima della stipula della condotta del 1569. In una carta, datata 1528, allegata al testamento di Zaccaria Vendramin (la redazione risale al 20 aprile 1563), sono riportati gli introiti del dazio, tra cui le 7 lire di imposta relativa alla 'beccaria degli Ebrei'¹². Esisteva quindi a Latisana, già dai primi decenni del XVI secolo, una presenza ebraica di tipo mercantile non legata al prestito ad interesse. Un'altra fonte documentaria, una 'stampà ad lites', relativa alle divisioni ereditarie tra i fratelli Vendramin, conferma la presenza di una colonia israelita nella giurisdizione precedente alla prima condotta conosciuta. In quell'occasione tale Menego da Ierusalem dichiara di detenere in affitto da Zaccaria Vendramin una piccola azienda agricola

composta da venti campi arativi-vitati e da altri dieci tenuti a prato¹³. Tutto lascia supporre quindi che nel XVI secolo l'insediamento ebraico a Latisana non fosse di modeste dimensioni, viste le tipologie professionali evidenziate e l'esistenza di una 'beccaria' specializzata nello smercio di carni destinate ad una clientela giudea. A ciò contribuì sicuramente il fatto che nella vicina Portogruaro esisteva una florida comunità israelita, dotata di una sinagoga e di un luogo sacro per la tumulazione dei correligionari defunti¹⁴.

I riferimenti alle condotte del 1569 e del 1591 (le uniche citate dal Cassi), che emergono dalla lettura dell'analogo documento secentesco, e l'assenza nei protocolli notarili, per tutta la prima metà del '600, di nomi ebraici in qualsiasi tipo di transazione (questo si rivela molto sospetto dato l'elevato grado di intraprendenza economica dell'elemento giudaico), potrebbe far ritenere una mancanza di continuità delle attività feneratizie nella giurisdizione signorile. Le condotte, fonti con il carattere dell'episodicità, pur offrendoci degli eloquenti spaccati, per loro natura non ci trasmettono una continuità seriale e le altre carte d'archivio, anche se in un caso attestano la presenza ebraica a Latisana in tempi non compatibili con la condotta del 1659¹⁵, non ci soccorrono abbastanza. Non siamo quindi in grado di risalire con sicurezza ai motivi che determinarono questa presumibile presenza-assenza dei banchieri israeliti nella cittadina fluviale¹⁶. Un dubbio si insinua in quanto sebbene siamo a conoscenza di una sola condotta secentesca, ancora alla fine del secolo, venti o trenta anni dopo la naturale scadenza di questa, nei contratti notarili troviamo ancora associato il titolo di banchiere ai nomi degli originari prestatori, Gabriel, Calimal e Moisè. Una sola cosa è certa, la presenza israelita non viene interrotta, mentre, ma entriamo nel terreno delle supposizioni, il titolo di banchiere potrebbe sostenere l'esistenza di altre condotte a noi sconosciute, oppure, trascorso il tempo utile, la condotta originaria potrebbe essere stata tacitamente rinnovata mantenendo inalterati i capitoli.

La prima condotta ci svela il nome del prestatore e la sua provenienza: "...con l'esempio d'altri hebrei, che sono stati condotti dall'EE.CC. nella particolare giurisdizione della Tisana lo Gabriel q. Salomon hebrei sin hora abitanti in Spilimbergo..."¹⁷. Gabriel non era solo a gestire il banco dei pegni, da Spilimbergo assieme a lui arrivarono anche i suoi due figli, Calimal e Moisè, e possiamo a ragione supporre, anche le loro famiglie¹⁸.

La lettura delle norme capitolari ci informa che per poter esercitare l'attività feneratizia i banchieri si impegnavano a versare 200 ducati nelle casse dei giurisdicenti¹⁹, questi ultimi dal canto loro concedevano che gli ebrei: "...possino fare residenza nella Terra della Tisana con le loro famiglie per il tempo di anni dieci, qual s'intende per termine di questa condotta, quale doverà principiare dal giorno che principierà a fenerare. Nel sud.^{to} tempo possi fenerare, andare et mercatare, comprare, et vendere come gli altri della detta Terra, non essendo tenuto, né obbligato à pagare gravezze, né angarie di sorte alcuna..."²⁰. Queste privative attestano il maggior grado di protezione accordato ai giudei dai signori giurisdicenti, rispetto a quello consentito dalle autorità di governo veneziane nei comprensori friulani posti sotto la tutela del luogotenente²¹. Anche se gli israeliti venivano di fatto esclusi dal diritto civile queste concessioni equiparavano i loro diritti a quelli di tutti gli abitanti della giurisdizione²² e, fatto questo del tutto eccentrico rispetto alle rigide normative veneziane²³, agli ebrei di Latisana era permesso sia di possedere 'beni stabili' che di affittarli²⁴.

Negli atti notarili che segnano gli anni dalla condotta secentesca alla fine del secolo, i banchieri israeliti compaiono di frequente, in particolare i loro nomi sono associati a specifiche operazioni nelle quali un debitore insolvente prometteva di estinguere il proprio dovuto mediante un risarcimento a rate²⁵. Possiamo dunque a ragione supporre che in alcuni casi il prestito non venisse concesso su pegno in quanto, in caso di mancato riscatto, i pegni messi all'incanto permettevano un rientro del denaro dato a credito, ma altre dovevano essere le garanzie, non ultima quella immobiliare. La formula notarile infatti obbligava il contraente a garantire il prestito con tutti i suoi beni "... et ciò sotto obbligazione de beni suoi in forma...". In questo modo il creditore tutelava i suoi diritti. Altre volte motivazioni diverse investivano i due contraenti come nel caso del nobile Ottavio Albano il quale, in previsione di una vendita all'incanto dei suoi oggetti impegnati, promette, attraverso l'ufficialità di un atto notarile, di onorare per intero, subito dopo il raccolto, sia il dovuto che gli interessi maturati²⁶.

Ci appare rilevante una revisione contabile, datata 15 febbraio 1662, effettuata da un notaio della giurisdizione, riguardante una 'Compagnia', una società mista cristiani-ebrei dedita all'allevamento di capriovini²⁷. Dalla documentazione emergono sia il forte grado di integrazione della minoranza israelita negli ambiti economici cristiani, arrivato oramai ad un

punto tale da consentire il fiorire di società d'affari tra gli esponenti delle due comunità, sia la vivacità imprenditoriale dimostrata dai due fratelli Calimal e Moisè, i quali affiancarono alla consueta attività feneratizia un'altra dedita all'allevamento animale e alla trasformazione dei derivati di questo, formaggio e ricotta. E' molto probabile che quest'ultima iniziativa economica fosse funzionale all'approvvigionamento di carne destinata alla loro alimentazione in consonanza con le proprie abitudini alimentari, le quali pretendevano animali adatti per la macellazione e, cosa ancora più fondamentale, che quest'ultima avvenisse secondo la ritualità 'kasher', che individuava come commestibili solamente alcune parti degli animali macellati escludendone altre che di conseguenza venivano destinate all'alimentazione cristiana²⁸. Anche se rivolto all'autoconsumo non si trattava di un esercizio modesto, a decine infatti, erano gli animali prelevati dai due fratelli, si trattava di capretti, agnelli, castrati e pecore.

Moisè e Calimal non si limitavano solamente a procurarsi animali di piccole dimensioni, ma il loro interesse era rivolto anche ai grandi bovini, la cui carne era particolarmente ricercata sul mercato alimentare ebraico. Indicativo si rivela un 'patto di soccida', un affidamento di animali, riguardanti due bovine, una adulta ed una 'manzeta', che i due fratelli sottoscrissero con un contadino del luogo, tale Antonio Trevisan²⁹.

Per gli ebrei di Latisana l'attività creditizia non rappresentava quindi la relegazione in uno specializzato ghetto professionale, in quanto le possibilità contemplate dai capitoli normativi delle condotte consentivano di agire all'interno di prospettive imprenditoriali a largo raggio, permettendo loro di estendere i propri interessi economici ad ambiti di esclusiva pertinenza cristiana: l'allevamento, il commercio, il possesso immobiliare e la locazione di questo³⁰.

Superata l'emarginazione economica attraverso l'inserimento in spazi professionali differenziati e svincolati dal prestito, la piccola comunità aveva parallelamente avviato un processo di autotutela nei confronti di non impossibili ed improvvisi cambiamenti di ordine sociale; d'altro canto questa vivacità imprenditoriale sottolinea l'avvenuta integrazione dell'elemento israelita, consapevole della qualifica, seppur pro-tempore stabilita dalle condotte, di cittadino, nel tessuto socio-economico della giurisdizione. Non si possono nutrire molti dubbi sul fatto che ciò appare funzionale ad un modello insediativo con caratteristiche tipicamente stanziali.

Quanto abbiamo appena detto ci consente alcune brevi considerazioni. Innanzi tutto viene a scemare la precarietà in cui, nella maggior parte dei casi, erano costrette a vivere le comunità israelite: l'incertezza del futuro che consigliava il possesso di soli patrimoni mobili e facilmente trasportabili viene superata, ciò è dimostrato dal fatto che essi, acquistando beni immobili, non sentivano la minaccia incombente di un'espulsione³¹. Possiamo inoltre affermare, pur mancando i documenti d'archivio attestanti le condotte, l'esistenza certa di una continuità residenziale ebraica perlomeno dalla seconda metà del XVII secolo. Infine questi segnali indicatori ci indicano l'assenza di importanti episodi di conflittualità tra le due comunità.

Non siamo in grado di valutare l'ampiezza del mercato del credito ed il giro d'affari gestito dai prestatori ebraici³². D'altro canto, come sottolineato in precedenza, la loro attività creditizia non coinvolgeva, dato il suo carattere eminentemente privato, ambiti notarili, la cui produzione documentaria in buona parte è tuttora consultabile. Gli unici testimoni delle avvenute transazioni, i bollettini che i prestatori consegnavano ai loro clienti, unitamente ai libri mastri che attestavano le operazioni stipulate, non hanno superato le insidie del tempo e non sono arrivati fino a noi. Altri indicatori ci suggeriscono una forte rendita degli affari del banco feneratizio. Dieci anni dopo l'inizio della condotta il banchiere Calimal, assieme a Moisè, in occasione di una tassazione straordinaria imposta dal governo veneziano, si rivelò il primo contribuente fra centoventuno privati e diciotto tra fraterne e scuole della giurisdizione. In quell'occasione il banco ebraico ebbe 5 ducati di tassazione a fronte di una media di un ducato spettante ad ogni singolo soggetto d'imposta³³.

Ma quali erano i motivi che spingevano gli abitanti della giurisdizione ad accostarsi al prestito ebraico, il cui margine di profitto era notoriamente più elevato sia di quello dei numerosi prestatori privati che operavano nella cittadina patrizia, sia di quello del vicino Monte pio di Portogruaro³⁴? Non conosciamo il tasso d'interesse applicato ai prestiti ebraici nel corso del '500, il Cassi infatti nella sua compilazione tralascia questo elemento. Ma visto che la condotta del 1659 specifica la diretta discendenza normativa da quelle che l'hanno preceduta³⁵, possiamo a ragione ritenere che il tasso richiesto nel 1659 fosse lo stesso adottato nel 1569 e nel 1591. Dalla lettura della documentazione in nostro possesso emerge un profitto sui prestiti del 12% riservato agli abitanti della giurisdizione, a fronte di un 25% richiesto ai forestieri³⁶. Soffermiamoci su questo aspetto. Nelle

transazioni finanziarie che non prevedevano operatori ebraici, le motivazioni che concorrevano ad articolare il tasso di interesse ed il suo fluttuare nel breve e nel lungo periodo erano molteplici³⁷. Fondamentale risultava la quantità di denaro richiesta, la robustezza della garanzia esibita ed il periodo in cui il mutuo veniva accordato. La regola sempre rispettata, a parte pochissime eccezioni, imponeva un profitto inversamente proporzionale alla somma concessa a credito: a prestiti elevati corrispondevano tassi d'interesse contenuti, a prestiti contenuti tassi d'interesse elevati, mentre le fluttuazioni del costo del denaro, al ribasso dalla fine del '600, interessavano solamente i mutui impegnativi, escludendo il piccolo credito che rimase stabile al 7%, il saggio massimo legalmente consentito³⁸. Nel caso dei feneratori ebraici, il valore del pegno si rifletteva sulla quantità di denaro prestata, dalla quale, dopo aver applicato l'interesse, veniva sottratta una percentuale tale da non invalidare l'utile aziendale in previsione di una vendita all'incanto³⁹. Non dobbiamo dimenticare che i prestiti, sostenuti da una garanzia fondiaria, raramente gravitavano al di sotto dei 10-20 ducati, mentre gli ebrei erano costretti ad accettare pegni di modesto, se non modestissimo valore con la conseguenza di operare molte transazioni e con un elevato grado di insolvenza⁴⁰. Un tasso al 12%, anche se doveva apparire esoso a colui che era tenuto a corrisponderlo, in realtà non lo era, tenendo conto inoltre che una parte dei pegni non riscattati poteva incontrare delle difficoltà nella vendita all'incanto⁴¹.

Rispetto ai Monti pii la componente usuraria presente nelle transazioni finanziarie dei banchi ebraici e dei prestatori cristiani non scomparve, la struttura del loro credito si articolò in vari comparti, si differenziò il servizio, da una parte valutando di più i pegni, concedendo prestiti maggiori e di durata più lunga, dall'altra pretendendo come garanzia un bene immobiliare. In più, e la cosa non era irrilevante in una società dove il prestito si tingeva di connotazioni negative, i giudei, non investendo un notaio, garantivano discrezione e riservatezza delle operazioni. Rispetto ai 'livellanti', che a garanzia del prestito concesso pretendevano un supporto immobiliare, la specificità del pegno richiesto dai feneratori israeliti allargava ai ceti più esposti, ai nullatenenti e a coloro sulla cui proprietà gravava già un'ipoteca livellaria, la possibilità di accedere ad un prestito. Questo non deve farci pensare ad un'attività creditizia marginale confinata esclusivamente all'interno di un mercato monetario minore condizionato dal piccolo prestito di consumo: agli ebrei

per ottenere un prestito si rivolgevano anche gli organismi di governo cittadini, i nobili ed i possidenti terrieri⁴².

L'ultimo documento che attesta la presenza nella giurisdizione di Moisè, seppur orfano dei fratelli Gabriel e Calimal, porta la data 20 settembre 1697. E' verosimile che motivi di ordine biologico possano aver concorso all'interruzione della presenza dei tre fratelli banchieri a Latisana, ma la continuità dell'insediamento ebraico ci viene confermata dall'attività commerciale di Moisè Sulam, un israelita che nei primi decenni del '700 mercanteggiava in prodotti agro-alimentari, dal vino al frumento alla farina⁴³.

Come avevamo accennato agli inizi di questo lavoro i capitoli della seconda condotta, datata 20 luglio 1732⁴⁴, confermano, a parte alcune modifiche, le normative della precedente⁴⁵. Le modifiche concernevano l'imposizione pecuniaria da versare nelle casse dei giurisdicenti per poter esercitare l'attività di prestito, che da 200 ducati passò a 400; inoltre una clausola aggiuntiva stabiliva il divieto di prendere pegni da forestieri ed infine si impediva di tenere durante la notte in casa la servitù cristiana. I cambiamenti, anche se chiaramente di matrice locale, riflettevano, stemperandole, quelle norme ben più rigide emanate dalla legislazione veneziana in questi primi decenni del '700, che anticipavano quei provvedimenti altamente penalizzanti che culmineranno con la ricondotta del 1777, ideata da Andrea Tron, 'nemico irriducibile di forestieri ed ebrei', con il manifesto scopo di creare le condizioni adatte per una sorte di ghettizzazione fisica, economica, sociale, culturale e politica degli ebrei residenti nei territori veneziani⁴⁶.

A Latisana l'assenza di forti conflittualità tra la minoranza ebraica e la maggioranza cristiana segnò il passo nel 1746 quando dalla lettura di un decreto dei giurisdicenti emerge un panorama inaspettato che coinvolgeva le autorità cittadine ed il gruppo dei prestatori. Accusandoli di risiedere nella giurisdizione nonostante la fine della decennale condotta, di prestare ad interesse clandestinamente a danno dei poveri e di non aver saldato due vecchi debiti con le casse pubbliche, i signori di Latisana ordinarono il sequestro di tutti i loro averi, inclusi i pegni non ancora riscattati e, in caso di mancato rinnovo della condotta, la loro espulsione⁴⁷. Si trattò di una presa di posizione forte, quella dei governanti. Ma se attriti, episodi di reciproca ostilità ed intolleranza precedettero il decreto dei giurisdicenti ed altri dello stesso tenore lo seguirono, era solo il tardivo affiorare di vicende che riflettevano i tratti comuni dei travagliati rapporti che in altre località

da secoli segnavano le relazioni tra le due comunità. Gli incidenti che provocavano la rottura degli equilibri nascevano in particolari situazioni economico-sociali per lo più caratterizzate da congiunture sfavorevoli, con le ostilità aperte in prevalenza dai debitori, consapevoli dell'intrinseca debolezza dei prestatori.

I motivi di fondo su cui si posarono quelli specifici e circostanziati che determinarono questa rottura trovavano alimento nell'eterna polemica antiebraica che da secoli oramai percorreva l'intera Europa⁴⁸ e traevano la loro origine dall'odiosa attività economica cui erano relegati gli israeliti: il prestito su pegno ad interesse. Il ruolo di prestatore, infatti, implicava direttamente quello ben più invisibile di creditore, un'aggravante aggiuntiva derivava poi dal fatto che il credito era vantato nei confronti della società cristiana ospitante. In questo risiedeva la debolezza dell'ebreo al quale in alcuni casi per salvare la sua attività non bastava neppure la protezione delle autorità cittadine, né gli era sufficiente rispettare i limiti normativi imposti dalle condotte, tantomeno non dare luogo a scandali tali da offendere la sensibilità religiosa dei cristiani: le condotte potevano non essere rinnovate indipendentemente dal comportamento dei prestatori. Si tratta di realtà assolutamente comprovate ma che nel caso di Latisana si sottraggono a qualsiasi accertamento documentario. Nel nostro caso le ragioni vere dello scontro potrebbero annidarsi all'interno dello stesso mercato finanziario, dove le decine di prestatori cristiani presenti sulla piazza sicuramente mal sopportavano la concorrenza dell'unico banco ebraico attivo⁴⁹. La funzione imposta dalla società maggioritaria all'elemento ebraico non si limitava solamente all'aspetto economico, ma investiva pure quello sociale e quello religioso. Straniero in casa altrui, l'ebreo in certi frangenti incarnava suo malgrado il perfetto capro espiatorio, diventava il responsabile di tutti i malanni che affliggevano l'umanità, ed il regolatore di tutte le tensioni sociali. Accusato delle colpe più fantasiose ed infamanti, dal deicidio alla profanazione delle ostie, dal sacrificio rituale all'essere l'autore del contagio delle pestilenze⁵⁰, veniva considerato capace delle azioni più perfide⁵¹. Per questi motivi fu a lungo escluso dalla sfera economica, sociale e giuridica nei Paesi dove trovava ospitalità, ed in alcuni casi vide ridursi le proprie attività economiche a quella che era considerata la più disprezzata: il commercio del denaro. D'altro canto la letteratura sugli ebrei include una molteplicità di episodi in cui il banchiere si rende colpevole dell'inosservanza dei capitoli che regolavano le condotte⁵². Nel nostro caso la documentazione interrogata

non ci conferma niente di tutto questo, anzi a Latisana l'epifenomenologia dell'intolleranza ebraica fu un fatto tardivo, nessuna fonte precedente al 1746 accenna ad importanti dissidi tra le due comunità, qualche screzio tra commercianti o tra prestatori e debitori c'era sicuramente stato, ma di ciò non furono mai investite le magistrature cittadine⁵³.

Secondo il parere di un altro storico della cittadina fluviale, il banco dei pegni di Latisana ebbe vita fin quasi alla fine del '700⁵⁴. Ma questa vaga ed approssimativa affermazione non trova conferma nelle fonti interrogate nel corso delle nostre indagini. In particolare i risultati di due inchieste promosse sul finire del secolo dalla magistratura veneziana degli Inquisitori alle Arti, tese a censire le famiglie ebraiche della terraferma ed i loro interessi economici, escludono nella seconda metà del '700 una presenza giudaica nella giurisdizione⁵⁵. A nostro avviso gli ebrei dopo due secoli e mezzo di residenza a Latisana, neppure due anni dopo il decreto accusatorio nei loro confronti lasciarono la cittadina⁵⁶.

Note

1 – Su questi argomenti tra gli altri cfr. S. ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello stato regionale veneto del '700: il caso di Latisana*, in L. BERLINGUER E F. COLAO (a cura di) "Crimine, giustizia e società veneta in età moderna", Milano 1989, pp. 165-184.

2 - Vastissima ed onnicomprensiva si presenta la letteratura sugli ebrei e sull'ebraismo. Tra i contributi che riguardano la realtà italiana vedi: A. MILANO, *Storia degli Ebrei in Italia*, Torino 1963; A. MOMIGLIANO, *Gli Ebrei in Italia*, in *Pagine ebraiche*, Torino 1987, pp. 129-142; C. VIVANTI, *Storia degli Ebrei in Italia e Storia d'Italia*, in "Studi Storici", 2 (1990), pp. 349-393; C. VIVANTI (a cura di), *Gli Ebrei in Italia*, in *Storia d'Italia*, annali 11*, Einaudi 1996-97. Per quanto concerne il mondo ebraico nella nostra regione vedi: GAETANO COZZI (a cura di), *Gli ebrei a Venezia, secoli XIV-XVIII*, Milano 1987; G. TODESCHINI e IOLY ZORATTINI (a cura di), *Il mondo ebraico*, Pordenone 1991. In quest'ultimo volume è inserita la bibliografia completa delle opere sull'ebraismo che interessano il Friuli.

3 – La legislazione veneziana in materia di ebrei, sempre combattuta tra privilegi, tolleranza e repressione, negli ultimi decenni di vita della Repubblica accentuò l'aspetto repressivo emanando una serie di decreti culminati nella ricondotta del 1777. Su questi argomenti tra gli altri cfr. IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici nel Friuli Veneto e la Ricondotta del 1777*, in *Archivio Veneto*, Venezia 1983, pp. 5-23.

4 – G. CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in "Memorie Storiche Forogiuliesi", VI (1910), pp. 23-50.

5 - Le condotte, sorta di patti bilaterali, stipulate tra le autorità cittadine ed i banchieri

ebraici, consentivano l'apertura e l'esercizio di un'attività creditizia vincolata al prestito su pegno; concedevano dei privilegi e assegnavano degli obblighi alle famiglie ebraiche. I privilegi accordati stabilivano il diritto alla cittadinanza ed alla permanenza, seppur nel tempo limitato della condotta, nel paese ospitante, ed il diritto di professare liberamente il proprio culto. Da questi fondamentali ed inalienabili privilegi ne conseguivano altri ad essi legati, come il diritto alle pratiche rituali e all'osservanza delle proprie festività e, per i gruppi più numerosi, il diritto ad avere un'area sacra dove seppellire i propri correligionari defunti. Gli obblighi comprendevano il tasso di interesse regolamentato, il segno distintivo giallo da applicare agli abiti, le normative per la conservazione dei pegni ed altri riguardanti i rapporti con i cristiani.

6- "Ser Consiglio banchiero" potrebbe essere lo stesso "ser Conseio hebreo banchier in San Vito" citato in una delibera del consiglio della cittadina patriarcale il primo aprile 1565 (IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici nel Friuli Veneto*, in *Gli ebrei a Venezia...cit.*, pp. 261-279, p. 272).

7 - Lo studio del Cassi vede la pubblicazione nel 1910. Le fonti cui si richiama per la parte relativa alle condotte ebraiche cinquecentesche, i volumi degli *Acta civilium* e i *Litterarum et proclamationum*, sono andati distrutti nel corso dei due conflitti mondiali.

8 - Archivio di Stato di Udine (ASU), Giurisdizione di Latisana, busta (b.) 4.

9 - "... ne pensino essere astretti in alcun tempo all'andare alle prediche ma bene proprio portare il cappello negro come si pratica negli altri luoghi della Patria del Friuli..."(Ibid.), mentre il capitolo cinquecentesco recita: "...ma bene siano obbligati portar la baretta gialla overo segnale, ma i forestieri viandanti possino per tre giorni portare la baretta negra..." (G. CASSI, *Tre secoli...cit.*, p. 42); un atto del concilio lateranense del 1215 stabilì l'obbligatorietà di un segno specifico da applicare alle vesti in modo tale da distinguere i cristiani dagli ebrei; Venezia adottò tale obbligo solamente nel 1394 (A. M. TONEATTO, *La comunità ebraica di San Daniele del Friuli*, in *Fede e Storia*, Quaderni del C.R.A.E., pp. 5-26); dal 1527 nelle condotte della terraferma veneta troviamo inseriti i capitoli relativi all'obbligo del segno distintivo giallo (R. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli Ebrei in Italia...cit.*, pp.707-708), mentre a Bologna l'obbligo vigeva già dal 1416 (A. I. PINI, *Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel Bolognese nella seconda metà del Trecento*, in "Quaderni Storici", n.54, 1983, pp. 783-814).

10 - ASU, Giurisdizione di Latisana, b.1.

11 - Ibid., b.2.

12 - Dalla "Anotazione della Parte prima della Giurisdizione di Latisana di Dominio Caratti otto, Dazj, Gius, e Prerogazione di Zaccaria Vendramin, ut ibi in dez:° Divisioni 1528: dazio Pistoria lire 100 – dazio Osteria grande lire 90 – dazio Beccaria lire 150 – dazio Ternaria lire 62 – dazio Osteria di Bevazzana lire 11 – dazio Grande lire 86 – dazio Acquavite e Tabacco lire 15 – dazio Barre lire 12 – dazio Pesca sul Tagliamento lire 28 – dazio Borza e Cerchi lire 1 – dazio Beccaria Ebrei lire 7" (Archivio di Stato di Trieste, Atti Feudali Antichi, b. IXX).

13 – “Divisioni trà li NN. HH. Nicolò e Fratelli Vendramin 1528 5 Giugno. Menego fù de Ierusalem dise aver ad affitto dal soprascritto una Possession di C. 20 c. arrat., & parte vid., C. 10 de Prà posti in loco ditto li Busoni sotto Porto della Tisana, con Casa, & Cortivo da Lavoradori, per lo qual paga all’Anno Form. St. 20 netto, domandato de affittazion, & ricever dise non aver & cusì & c.” (Ibid.).

14 – L’esistenza di una sinagoga e di un cimitero è documentata solamente per quanto concerne le comunità ebraiche più rilevanti. A queste comunità facevano riferimento tutti i piccoli gruppi israelitici insediati nelle località limitrofe, i quali avevano la possibilità di partecipare alle principali ritualità del calendario ebraico, in particolare a quelle cerimonie sinagogali che prevedevano la presenza di almeno una decina di maschi adulti. Sugli ebrei a Portogruaro tra gli altri cfr. M. BELLI, *Il cimitero degli Ebrei in Portogruaro (1620-1666)*, “AV”, n.s., XI (1911), pp.517-526; IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici nel Friuli*, in *Gli Ebrei a Venezia...cit.*, pp.261-281.

15 - Un documento datato 19 agosto 1650 riferisce di una procura fatta da un prestatore cristiano, tale Angelo Donati, ad un ebreo, Iseppo Gabriel: “...come commesso e procuratore a dover agitar nella causa con Isach et Rafael hebrei in Sinigallia...” (ASU, Archivio Notarile Antico, b. 2698).

16 - Non sono pochi nel corso della seconda metà del '600 i documenti archiviati in cui compaiono i banchieri ebraici. A volte si tratta di contenziosi intentati nei loro confronti. Nelle vesti di accusato vi appare il banchiere Calimal, alle prese con tale Marzio Galasso per una somma di 39 lire e 9 soldi (Ibid., Giurisdizione di Latisana, “Pignorem Liber 1665”, b. 5).

17 – Ibid., b. 4.

18 – La villa di provenienza dei fratelli banchieri era posta sotto la giurisdizione dei signori di Spilimbergo ed il nucleo ebraico che vi risiedeva, si trattava di quattro famiglie, i Marsili, i Sacerdoti (dalla quale probabilmente provenivano i prestatori insediatisi a Latisana), i Saraval ed i Gentili, godeva, grazie alla protezione dei signori omonimi, di una situazione particolarmente favorevole rispetto ai comprensori friulani posti sotto la tutela del luogotenente veneziano. Gli ebrei di Spilimbergo, oltre alla tradizionale attività di prestito, potevano esercitare le arti ed i commerci come tutti gli uomini di Spilimbergo. Sugli ebrei della cittadina pedemontana cfr. IOLY ZORATTINI, *Gli Ebrei di Spilimbergo*, in *Spilimberc*, SFF, Udine 1984, pp.137-149; IDEM, *Gli Ebrei in Spilimbergo*, in “Il Barbacan”, vol. IXX, Spilimbergo 1982, pp.14-15.

19 - “...dove comanderanno per una sol volta Ducati doicento correnti da lire 6 : 4, cioè in questo modo Ducati 50, due mesi doppo principiato di haverò di fenerare, et il rimanente a Ducati 25 all’anno, sino all’intiero pagamento...” (ASU, Giurisdizione di Latisana, b.4).

20 – Ibid.

21 - “...e che io fatti poi per le osservazioni praticate ci risultano amministrati con tutta l’equità, e buon metodo, senza che siasi mai stato reclamo in contrario, costandosi anzi con legale autentico fondamento che li pegni tutti di qualunque summa specialmente fatti nel Banco di Chiavris che è il più considerevole degli altri,

vengono al prefisso tempo venduti al Pub.^{co} Incanto, e se ne dispensano li sopravvanzi della vendita alli rispettivi Proprietari a cognizion de' quali si espongono di tempo in tempo li Manifesti degl'Incanti che sono per eseguire..." (Archivio di Stato di Venezia (ASV), Inquisitorato alle Arti, b. 102). Questa missiva spedita al doge dal conte Mario Savorgnan il 17 settembre 1773, in difesa dei banchi ebraici di Chiavris, Rivignano e Spilimbergo, rappresenta un atto di protezione del giurisdicente nei confronti di alcune comunità israelite alle prese con un provvedimento del governo veneziano gravemente lesivo nei loro confronti. Sui rapporti tra giurisdicenti locali ed ebrei cfr. A. STEFANUTTI, *Gli Ebrei nelle giurisdizioni private tra potere signorile e comunità*, in G. TODESCHINI e IOLY ZORATTINI (a cura di), *Il mondo ebraico...cit.*, pp. 155-177.

22 – “Pertanto al principio giuridico, che escludeva gli ebrei come stranieri dalla protezione del diritto civile, accoppiavasi a peggiorarne lo stato l'odio popolare dipendente dall'ignoranza e dal fanatismo...” (A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. II, Bologna 1966, pp. 203-204).

23 – Sin dal 1423-24 per gli ebrei della Serenissima vigeva il divieto al possesso di 'beni stabili'. Era proibito anche ricevere immobili in pegno per un prestito. Era concesso loro solamente di prendere abitazioni e magazzini in affitto con contratti che scadevano di anno in anno (B. PULLAN, *Gli Ebrei d'Europa e l'Inquisizione a Venezia dal 1550 al 1670*, Roma 1985, p. 247). Ancora pochi decenni prima della caduta della Repubblica il divieto rimaneva valido: "...Il Serenissimo Principe fa sapere, è per deliberazione degl'Illustrissimi, et Ecc.^{mi} Signori Cattaveri. Che non possa alcun Ebreo sia di che stato, sesso, o condition si sia posseder, acquistar, tener in affitto, in inpegno, Feudo, Possession, Beni Stabili o Livelli, o in qualunque altro modo Case, e Beni di qualunque sorte in cadaun luogo dello Stato Nostro, tanto col nome proprio, quanto sott'altro nome, per poco, o per tanto tempo, oltre le Case lor destinate per abitazione dentro li Ghetti, ne meno abitar in alcuna Villa di questo Serenissimo Dominio sotto qualunque preteso, ne far negozio, ne soccide d'Animali, Formenti, & altre Biade, ma debbono contenersi ne luoghi, con li traffici solamente, che li sono dalla Legge permessi. 10 Gennaro 1751" (ASV, Inquisitori agli Ebrei, b. 5); "La partecipazione al possesso fondiario degli Ebrei è un fatto nuovo, che solo la caduta della Repubblica ha consentito" (M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all'unità*, Milano 1963, p.153).

24 – "...25 febbraio 1696, Moisè di Gabriel Hebreo, il quale facendo per se et heredi suoi ha dato, locato et ad'affitto semplice concesso per anni uno principato il giorno di San Martino passato al Sig.^r Filippo Sbaiz q. Nadal qui presente una Casetta di Muro coperta di Coppi et un poco di Cortille posta nella Villa di San Michiel (...) è obbligato a pagare per il sudd.^{to} anno uno lire 20 de picoli..."; "...20 settembre 1697. Moisè di Gabriel Hebreo Banchiero in questa Terra, il quale facendo per se et heredi suoi ha dato, locato et ad'affitto semplice concesso per anni cinque principanti li 29 settembre prossimo passato a Zuanne Foglietti qui presente, et accettante una Caneva di Muro con suo Bearzo coperta di Coppi posta nella Villa di San Michiel fra i suoi confini. Per questo ha fatto il sud.^{to} Moisè perché il sud.^{to} Zuanne hà promesso, et è obbligato a pagar ogn'anno durante la principia locazione sotto li 29 settembre sudd.^{to}

lire 15,20 de piccoli ed un paio di Caponi...” (ASU, Archivio Notarile Antico, b.2733).

25 – “9 gennaio 1661. Costituito Francesco Falcinelli di Ronchis facendo per se, et heredi ha confessato di esser vero et liquido debitore alli Sig.ⁿⁱ Calimal, et fratti di Gabriel banchieri in questa Terra di lire 217: 7(...) promettendo di pagar esso suo debito in ratte quattro che saranno lire 54: 6½ per ratta, cioè la prima al San Giacomo del mese di Luglio prossimo venturo dell’anno corrente 1661; la seconda al San Michele susseguente, la 3^a al San Giacomo del mese di Luglio 1662, et la quarta al San Michele susseguente...” (Ibid., b.2710).

26 – “9 gennaio 1661. Il Nob. Ottavio Albano di questa Terra facendo per se et heredi ha confessato esser real debitore sino al giorno d’hoggi alli S.ⁿⁱ Calimal et Moisè fratti di Gabriel Banchieri in questa Terra di lire.....sono per l’interesse de suoi pegni che s’attrovano nel Bancho med.^{mo} qualli dovevano esser rimessi, et pagato l’interesse acciò non fussero venduti al pubblico incanto, che essi S.ⁿⁱ fratti intendono far in breve (...) con promessa di sodisfare il suo debito avanti il venturo raccolto de grossame (Ibid.).

27 – “ 15 Febraro 1662. Essendo stato ricercato io sottoscritto [Anzolo Paglietti notaio] dalli Signori Calimal, e Moisè fratti di Gabriel banchiero in questa Terra dà una et Andrea Turisan dall’altra à dover frà essi far li conti del negozio della Compagnia fra essi seguita di alquanta pecunia, onde veduti li libri d’una et d’altra parte et sentiti in voce, hò qui sotto registrato dare et avere d’una et l’altra parte affinché chiaro sempre risulti questo fatto come segue...” (Ibid.). Nella colonna dell’avere compare un elenco di decine e decine di animali, mentre nelle spese prevalgono gli affitti dei pascoli, i salari dei pastori, l’acquisto del bestiame ed altre voci minori relative all’attività di allevamento.

28 – Per le pratiche ebraiche collegate alla macellazione rituale Kasher tra gli altri cfr. A. TOAFF, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel medioevo*, Bologna 1989.

29 – In data 12 dicembre 1671 i banchieri Calimal e Moisè: “...hanno locato alla mittà, concesso per anni cinque prossimi venturi due armente, una di anni nove et l’altra di anni due al Sig.ⁿ Antonio Trevisan...” (ASU, Archivio Notarile Antico, b. 2717). I due fratelli, nonostante la condotta fosse terminata già due anni addietro, sottoscrissero un contratto di soccida che li vede impegnati per altri cinque anni. Da ciò si può dedurre l’apertura di un’altra condotta, oppure una residenza israelita nella giurisdizione indipendente dalla condotta stessa.

30 – Nella vicina villa di Rivignano, posta sotto la giurisdizione della famiglia Savorgnan, la condotta concessa a Benetto Luzzato il 16 dicembre 1754 conteneva 40 capitoli normativi, a fronte dei 24 inseriti nelle condotte di Latisana. Si trattava di normative restrittive e rigide, non vi era prevista alcuna attività se non quella relativa al credito, erano vietati i commerci, le manifatture e l’artigianato, assolutamente non consentito il possesso fondiario: “Come che per Sovrana Provisione resta proibito alli Ebrei l’acquisto di Terreni o Stabili, così anco dalla pignorazione li restano esclusi. In pena di soldi cento e perdita di Capitale et valore”. Per quanto riguarda l’attività feneratizia degli ebrei a Rivignano cfr. B. CASTELLARIN, *Rivignano, Cenni di storia*, 1995, pp. 62-76. In appendice all’articolo l’autore riporta per esteso i capitoli della

condotta.

31 - Nelle terre friulane soggette al dominio veneziano gli ebrei vennero espulsi da Udine nel 1556, da Cividale nel 1623 e dalla fortezza di Palma il primo maggio del 1664.

32 – I risultati di un'analisi quantitativa relativa al mercato monetario gestito da operatori privati non ebraici di Latisana vengono tracciati in M. MONTE, *Articolazioni, pubblicità, protagonisti ed estensione del credito rurale in Friuli alla fine dell'età moderna. Il caso di Latisana*, in *Ce Fastu?* 1, 1999, pp. 65-97.

33 – ASU, Giurisdizione di Latisana, b.4.

34– Il Monte pio di Portogruaro venne eretto nel 1666. Per i prestatori israeliti residenti nella cittadina veneta sin dal 1504 fu un colpo mortale. Dall'anno che coincide con l'inizio dell'attività del Monte cessano, in particolare dagli statuti cittadini, informazioni riguardanti i giudei di Portogruaro (IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici nel Friuli Veneto*, in *Gli ebrei a Venezia...cit.*, p. 261-332).

35 - "...che furono stabilite et approvate con altri hebrei negli anni 1569 20 giugno e 1591 5 dicembre..." (ASU, Giurisdizione di Latisana, b. 4).

36 - Nella condotta del 1732 il tasso riservato ai residenti non subì modifiche, mentre vigeva il divieto di prendere pegni dai forestieri.

37 - M. MONTE, *Costo del denaro e tassi d'interesse nell'attività di credito dei Regolari nel Friuli veneziano nel XVII e XVIII secolo*, in *Ce fastu?* 2, 2000, pp. 253-284.

38 - Il 7% era il tasso limite concesso e si identificava con quello ufficiale: "...Inerendo inoltre alle Santissime Leggi Venete, che regolano gli affitti, e livelli a sette per cento, statutimo, che non sia lecito ad alcuno lo stipular maggior interesse per qualunque contratto, che dire, o imaginare si possa, ma tutti li contratti di vendita, o d'altra natura siano ridotti a sette per cento..." (*Statuti della Patria del Friuli rinnovati con l'aggiunta delle terminazioni Sindicali 1772*, Udine 1773, 158).

Il riscontro con le edizioni precedenti degli Statuti della Patria del 1717, 1735, 1745, e con quella successiva del 1785, non ha evidenziato alcun mutamento nelle normative riguardanti il tasso di interesse. Il 7% non veniva usato come tetto massimo solamente dai prestatori non ebraici, ma anche in transazioni che non coinvolgevano operatori finanziari, così : "...il 26 marzo 1719 Giobatta Manzoni di San Vido per la dotte restante et da lui dovuta alla Sig.^{ra} Christalla sua figliola consorte del Sig.^r Giacomo Toso in summa di Ducati 900 avendo assunto l'obbligo con pubblico Instrumento 1627, li 30 giugno rogato in atti del q. Sig.^r Francesco Varisco nod. di Porto Gruaro di pagarli l'annuo prò in raggione di sette per cento sino all'affrancazione..." (ASU, Archivio Notarile Antico, b. 2738).

Riporto alcuni tassi di interesse, rilevati in alcune località friulane, applicati ai residenti dai banchi ebraici nel periodo che precede l'inizio dell'età moderna fino al '600 inoltrato: nel 1395 l'interesse a Gemona si situava al 12.50%, nel 1398 a Cividale al 20%, nel 1399 a Pordenone al 25%, nel 1444 a Venzone al 24,4%, nel 1451 a Porcia al 20%, nel 1496 a Sacile al 20%, nel 1580 a Brugnera al 15%, nel 1584 di nuovo a Sacile al 25,5%, nel 1620 di nuovo a Gemona al 12,5% (IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici...cit.*, pp.263-271). A Iesi nella Marche nel 1535

l'interesse spaziava a libera contrattazione tra il 28,5 ed il 45% (R. SEGRE, *Banchi ebraici e Monti di Pietà*, in *Gli Ebrei a Venezia...cit.*, p.596). La condotta sottoscritta nel 1588 dai feneratori della villa patriarcale di San Vito stabiliva: "...l'utile de dui Bagatini et mezo per lira al mese, et alli forestieri siano in libertà de imprestare à raggion di quatro Bagatini per lira al mese, et non più...". Tale interesse sarà ribadito nella condotta del 1673 (ASV, Inquisitori agli Ebrei, b. 5). La condotta di Ceneda del 1597 proponeva un interesse di tre 'piccioli per lira al mese' agli abitanti del territorio mentre ai forestieri riservava 'sei piccioli per lira' (Ibid.). Le normative relative al tasso d'interesse della ricondotta, approvati dal senato il 27 settembre 1777 stabilirono un tetto massimo del 6% (Ibid., Inquisitorato alle Arti, b. 100).

39 - Nella condotta del 1659, con conferma in quella successiva, si stabiliva che: "... non venendo riscossi li pegni, o ritrovato la partita nel termine di mesi quindici, dopo che saranno impegnati, li Banchieri possino farli vendere al pubblico incanto..." (ASU, Giurisdizione di Latisana, b.4).

40 - "...non potendo detti hebrei, né suoi Agenti ricusare alcun pegno sino alla Summa di Ducati 3, in pena di Ducati 10 per volta..." (Ibid.).

41 - "...In quanto poi all'esorbitanza delle utilità ch'esigono comunemente li suddetti Banchi del 12 per cento ciò deriva dalle spese grandiose che soffrono del Ministero, e per fino dell'Affitto degli Stabili inservienti ad uso de' Banchi stessi, e procede in oltre al Censo che pagano li Banchieri, o considerano sopra li rispettivi Capitoli, e che nel Friuli corre fino al 6, e anche al 7 per cento, a differenza de' Monti Cristiani ch'esenti dall'aggravio dell'Affitto de' rispettivi Stabili, girano Capitali o in tutto, o per la maggior parte di propria loro specialità, e sulla porzion de' Capitali Censuarj che aver possono, soggiaciono ad un'Aggravio in proporzione molto minore, atteso anche il giro più grandioso che fanno, e che produce in conseguenza agli stessi un'utilità maggiore." (ASV, Inquisitorato alle Arti, b. 102). Questo è un frammento di una missiva spedita al doge dal conte Mario Savorgnan il 17 settembre 1773, in difesa dei banchi ebraici di Chiavris, Rivignano e Spilimbergo in odore di soppressione causa la troppa vicinanza, e la relativa concorrenza, al Monte di pietà di Udine.

42 - La necessità di denaro in prestito non escludeva alcuno degli strati sociali della giurisdizione, il caso del nobile Albano descritto precedentemente si rivela emblematico. Purtroppo la mancanza di documentazione attestante la partecipazione al prestito su pegno della popolazione ci vieta qualsiasi congettura sulla morfologia dei debitori. Ma la situazione economico-sociale di Latisana non era molto diversa da quella di un qualsiasi altro luogo della Patria, per cui si rivelerebbe indicativo l'elenco dei debitori insolventi di un qualsiasi banco ebraico. Prendiamo ad esempio una vendita all'incanto di pegni irredenti svoltasi a Udine alla fine del XV secolo. Gli oggetti non riscattati erano costituiti per lo più da capi di vestiario, monili, gioielli d'oro ed utensili di vario uso, mentre i debitori, che riflettevano la tipologia degli oggetti impegnati, appartenevano a tutte le classi sociali. La più rappresentata era quella degli artigiani, seguita dalla nobiltà, dai professionisti e dai militari. I contadini non sono citati, è probabile che alcuni di essi siano inseriti nei nominativi che riguardavano forestieri o friulani non udinesi (I. ZENAROLA PASTORE, *Note sulla*

presenza ebraica in Udine alla fine del quindicesimo secolo, in “Memorie Storiche Forogiuliesi”, vol. LIX, 1979, pp.158-162).

43 – Nei primi decenni del '700 incontriamo frequentemente Moisè negli atti notarili. Solamente pochi esempi: nel marzo del 1701 venne nominato commesso procuratore da Angelo Contarini (ASU, Archivio Notarile Antico, b. 2733). Nel dicembre del 1710 il nostro fu protagonista di un litigio con Angelo Fagiani della villa di Ronchis, causato da una botte di vino vendutagli da quest'ultimo (Ibid., b.2727). Nel marzo del 1719 Moisè vendette a Bernardo Fuga otto sacchi di farina di frumento, “...et questo per il prezzo et stabilito mercato tra esse parti di lire 34,10 il sacho, che in tutto importa lire 276...” (Ibid., b. 2733). Nell'agosto del 1719 Moisè acquistò dieci stara di frumento da Iseppo Morosso (Ibid., b. 2738). Diretti discendenti di Moisè potrebbero essere David ed il figlio di questi Benedetto Vida, attivi a Trieste negli ultimi decenni del '700 (M. G. B. ALTAN, *Uomini e famiglie notabili in Latisana*, in Tisana, SFF, Udine 1978, pp. 299-316).

44 - La condotta del 1732 ha un prologo. Dalla lettura di un decreto del consorzio dei giurisdicenti datato 11 febbraio 1732 si comprende l'esistenza di una interruzione delle attività feneratizie israelite, ma vedendo il particolare stato di povertà in cui versava il nucleo ebraico ancora presente nella giurisdizione il consorzio patrizio decretò che: “...conoscendosi presentemente necessario per cotesta gente povera il darle modo di potter soccorersi nelle loro urgenze con la facilità de' pegni come era solita fare; pertanto restando permesso alli consueti Ebrei di poter per mesi quattro apprire il loro Monte per l'effetto sudetto; in conformità però Ella ne farà precorrer alli med.^{mi} la permissione per detti mesi quattro senza alcun pregiudicio o alterazione al decreto precedentemente noto della loro licenza...”(ASU, Giurisdizione di Latisana, b. 4).

45 –“Condescendendo gli Ill.^{mi} et Ecc.^{mi} Sig.^{ri} Giurisdicenti di Latisana alla Supplica presentata da Regina relita Grassin Contarin, sono divenuti alla rinovazione d'una nuova Condotta nella loro Terra...”(Ibid.). Una copia della condotta si trova in ASV, Inquisitorato agli Ebrei, b. 5.

46 – Nella seconda metà del '700 il senato accolse alcune proposte inoltrate dai mercanti veneziani indirizzate alla limitazione della concorrenza mercantile e manifatturiera della minoranza ebraica. Le normative della ricondotta regolamentavano qualsiasi ambito economico, sociale ed insediativo delle comunità israelite residenti all'interno della terraferma. Agli ebrei furono vietate le attività manifatturiere ed industriali, il commercio subì rigide restrizioni, vennero riconcessi solamente esercizi secondari come la 'strasseria', la vendita cioè di stoffe ed abiti usati ed il commercio di 'ferrivecchi'. Altre norme ribadivano la negazione alla cittadinanza ed il divieto di possedere proprietà immobiliari. Ma le normative che determinarono la fine di molti degli insediamenti ebraici nei territori friulani controllati dalla Serenissima fu la proibizione, salvo concessione senatoriale, di risiedere fuori dai ghetti. Questa imposizione costrinse gran parte degli ebrei, qualora non fosse stata in grado di presentare gli antichi diritti alla residenza (i diritti d'incolato), ad emigrare nei vicini territori imperiali, dove non esisteva quest'obbligo, oppure verso le città della terraferma provviste di sedi di domicilio coatto. Sulla

ricondotta del 1777 cfr. IOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici...cit.*

47 – “ 7 aprile 1746, Spirato da anni due il termine dell’ultima Condotta degl’Ebrei nella nostra Terra di Latisana, continuan questi con troppa franchezza ad abitar nella med.^{ma} dove se ben non ricevon pegni, non’ostante per quelli che havranno effettuati prima dello spirar dell’ultima Condotta, ritragono il prò a danno de’ poveri, e l’utile tutt’ora continua, con massimo abuso della legge di Dio Sig.^{re}, e delle nostre Menti...”(ASU, Giurisdizione di Latisana, b.4).

48 – Su questi argomenti, tra gli altri, cfr. G. DAHAN, *La disputa antiggiudaica nel medioevo cristiano*, Genova 1993.

49 – Sull’attività creditizia svolta dai prestatori privati nella giurisdizione cfr. M. MONTE, *Articolazioni, pubblicità, protagonisti...cit.*

50 – A Udine gli ebrei vennero espulsi nel 1556 proprio in base all’accusa di aver introdotto in città il morbo della peste. Non era un’accusa del tutto immotivata in quanto in borgo del Fieno, nella casa di un ebreo, si ebbe il primo caso di peste causato da merci infette portate da Capodistria dove infuriava il morbo.

Già gli ebrei marrani cacciati dalla Spagna nel 1492 furono, al loro arrivo alle porte di Roma, ritenuti responsabili dell’origine e della contaminazione della sifilide e della peste (A. FOA, *Il nuovo e il vecchio: l’insorgere della sifilide (1494-1530)*, in *Quaderni Storici*, n. 1, 1984, pp.11-34).

51 – Il papa Pio V in una Bolla del 1569 accusa gli ebrei di “...ricettar ladri e nasconder le cose rubate, e di mandare le loro donne per le case ad indovinar sogni, vendere pozioni amorose e trarre all’impudicizia le donne romane...” (A. PERTILE, *Storia del diritto...cit.*, p. 204).

52 - Anche i luogotenenti veneziani di stanza ad Udine ebbero spesso motivo di lagnanze nei confronti degli ebrei. Antonio da Mula il 22 marzo 1664 così scrive sui feneratori israeliti di Chiavris, di Codroipo e di Spilimbergo: “...fatto maturo riflesso, a l’ennesima usura di quindici, vinti, e trenta per cento che ricevon sopra pegni quelli di Cavis, Codroipo e Spilimbergo (ASV, Inquisitori agli Ebrei, b. 5). Anche nelle loro relazioni al senato i luogotenenti affrontarono il ‘problema ebraico’. I giudei erano accusati di praticare l’usura e di ignorare le leggi che vietavano loro il possesso di ‘beni stabili’: “In più luoghi della Patria, s’attrovavano ebrei, che col solito loro illecito civanzo (trappassando di gran lunga le prescrizioni delle leggi) apportano continuo danno a poveri sudditi nella facilità di riceversi da qual si sia condizione di persona pegni d’ogni sorte, con usura in qualche luogo sino a 30 per cento. S’inoltrano al traffico delle mercantie di tutte le qualità, et di biave ancora, e trapassano sin’a comprenda di stabili, facendovi sopra fabbriche riguardevoli...” (A.TAGLIAFERRI, *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, I, La Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine)*, Milano 1973, Relazione di Andrea Bragadin, presentata al Senato il 12 aprile 1645, pp. 267-272).

53 – Se si eccettua una denuncia sporta nel 1575 collettivamente agli ebrei di Belgrado, Latisana, San Daniele e Spilimbergo da un gruppo di mercanti cristiani i quali ritenevano gli israeliti responsabili di “eccessi di grave importanza”(S. CUSIN, IOLY ZORATTINI, *Friuli Venezia Giulia, Itinerari ebraici, i luoghi, la storia, l’arte*, Venezia 1998, p. 73). Ne scaturì un processo presso il tribunale del luogotenente

Lorenzo Bragadin “...in tempo del reggimento del Clarissimo mio precesor ho formato processo contra alcuni hebrei et in contraditorio terminato che il Luogotenente fosse giudice, essendo così commesso per la parte dell’Eccellentissimo Senato 1556, 16 marzo, et io ho giudicato con la mia Corte tal caso, et condannati gli hebrei per le infinite usure et tirannie che fanno in ducati 300 applicati a quella sua Camara et pagati senza alcuna contraditione...” (A.TAGLIAFERRI, *Relazioni dei rettori...cit.*, Relazione di Lorenzo Bragadin presentata in Senato il 4 ottobre 1575, pp. 95-97).

54 – “ Per sovvenire coloro che avessero avuto bisogno di denaro eravi tanto a Latisana come a Rivignano un banco di pegni. Tale condizione di cose durò fino agli ultimi anni del secolo scorso, per cui molti dei vecchi ricordano ancora come un numero considerevole di barche, con marinai e padroni del paese, si vedessero di fronte ad esso...” (MILANESE, DONATI, TORELLI, *Latisana e il suo distretto*, Venezia 1858, p. 55).

55 – I risultati di questa indagine rilevarono solamente undici insediamenti ebraici nei territori friulani soggetti alla Repubblica. Alcuni di questi erano formati da un solo gruppo familiare, è il caso di Rivignano, Plasencis, San Tommaso di Colloredo, Chiavris, Maniago, Fogliano, Attimis e Tarcento. Nella villa di Spilimbergo erano insediate cinque famiglie, mentre nelle ville patriarcali di San Vito e di San Daniele risiedevano rispettivamente sei e ventidue famiglie (ASV, Inquisitorato alle Arti, b. 101). Sicuramente al tempo della ricondotta le ville feudali dei Savorgnan, Cussignacco e Belgrado ospitavano un seppur sparuto numero di israeliti (Ibid., b. 100). Una relazione spedita alla magistratura dei Cattaver il 22 novembre 1788 dal luogotenente Marco Antonio Zustinian riporta lo stato degli insediamenti ebraici a dieci anni dall’applicazione delle norme della ricondotta: erano spariti quelli di Plasencis, San Tommaso, Attimis e Maniago; a San Daniele resistevano due famiglie; una sola nelle ville di Fogliano, Rivignano, Tarcento e Chiavris; a Spilimbergo, grazie all’interessamento dei giurisdicenti, erano rimaste tutte le famiglie che vi risiedevano prima della ricondotta, mentre a San Vito ne restavano due. Nei territori del Friuli veneziano, solamente a Chiavris e a Spilimbergo resisteva, alla data dell’inchiesta Zustinian, un banco dei pegni. Come per la precedente inchiesta del 1777 anche per questa del 1788 del gruppo ebraico di Latisana non vi è alcuna traccia (Ibid., Ufficiali al Cattaver, b. 270).

56 – “Febbraio 1748, Francesco Barbarigo fu Gregorio possede nella Terra della Tisana una casa affittata in passato all’Hebrei di quella Terra et vuotata ultimamente dagli stessi...” (ASU, Giurisdizione di Latisana, b.6).
